

DELIBERA N. 68/00

RACCOMANDAZIONI, AVVIO DI ISTRUTTORIA FORMALE E DIFFIDA IN RELAZIONE AL CASO CAMPAGNA PROMOZIONALE A BENEFICIO DI UTENTI DOMESTICI ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE CHE RICHIEDONO UNA POTENZA CONTRATTUALMENTE IMPEGNATA PARI A 4,5 KW

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 29 marzo 2000,
- Premesso che:
 - in data 25 febbraio 2000, nel corso di una conferenza stampa, l'Enel Distribuzione Spa ha annunciato l'avvio di una campagna promozionale a beneficio degli utenti domestici alimentati in bassa tensione che richiedono una potenza contrattualmente impegnata pari a 4,5 kW (di seguito: campagna promozionale);
 - con lettera in data 29 febbraio 2000, la Adiconsum - Associazione italiana difesa consumatori e ambiente ha richiesto all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) di intervenire per sospendere la campagna promozionale;
 - con lettera in data 1 marzo 2000, l'AAMAIE – Azienda Speciale del Comune di Sanremo, ha richiesto all'Autorità un parere in merito alla legittimità dell'eventuale adozione da parte della stessa Azienda di una iniziativa analoga a quella annunciata da Enel Distribuzione Spa;
 - con comunicazione in data 2 marzo 2000, la Federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici ha richiesto all'Autorità se i contributi di allacciamento e i correlati contributi fissi debbano essere intesi come obbligatori, ovvero possano essere applicati in modo discrezionale;
 - con lettera in data 2 marzo 2000 (prot. AP/M00/335 /ap), l'Autorità ha richiesto all'Enel Distribuzione Spa informazioni dettagliate circa la campagna promozionale;
 - con lettera dell'Enel Spa in data 3 marzo 2000 (prot. A15) e con lettera di Enel Distribuzione Spa in data 7 marzo 2000 (prot.3077), in risposta alla richiesta di cui al precedente alinea, Enel Distribuzione Spa ha comunicato all'Autorità che la campagna promozionale consiste nel prevedere, per un determinato periodo di tempo, la non corresponsione del contributo di allacciamento relativo alla maggiore potenza impegnata tra 3kW e 4,5kW;

- con lettera in data 22 marzo 2000, Adiconsum, ACU, ADOC, Cittadinanza Attiva MFD, Federconsumatori e Movimento Difesa Cittadino hanno informato l'Autorità di aver invitato Enel Distribuzione Spa a sospendere la campagna promozionale in attesa della presentazione da parte di Enel Distribuzione Spa e dell'approvazione da parte dell'Autorità del Codice di condotta commerciale di cui all'articolo 4 della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito: deliberazione n. 204/99);

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera m);

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 30 luglio 1986, n. 42/1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 181 del 6 agosto 1986 (di seguito: provvedimento CIP n. 42/1986), come modificato dal provvedimento del CIP 14 dicembre 1993, n. 15/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 24 dicembre 1993 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/1993) e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 172 del 24 luglio 1996 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1996);

Visto l'articolo 4 del Regolamento, approvato dall'Autorità con delibera 30 maggio 1997 n. 61/97, recante "Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

Vista la deliberazione n. 204/99 recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

- Considerato che:

- nel caso delle utenze allacciate in bassa tensione, i contributi dovuti nel caso di richieste di aumento della potenza a disposizione sono fissati dal titolo II, lettera A), punto 5), del provvedimento CIP n. 42/1986, come modificato dal capitolo IV, punto 1, del provvedimento CIP n. 15/1993 e dal capitolo I, punto 1.2, del decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1986;
- la campagna promozionale prevede, per un determinato periodo di tempo, la non corresponsione del contributo di allacciamento per gli utenti domestici alimentati in bassa tensione relativo alla maggiore potenza contrattualmente impegnata tra 3 kW e 4,5 kW;
- la campagna promozionale è destinata agli utenti domestici già alimentati in bassa tensione, titolari di forniture con potenza impegnata pari a 1,5 kW o 3 kW, o agli utenti che, al momento dell'attivazione della fornitura, richiedono una potenza contrattualmente impegnata pari a 4,5 kW, mentre non è destinata agli utenti titolari

di forniture con potenza impegnata pari o superiore a 6 kW che richiedono la riduzione della potenza impegnata a 4,5 kW;

- l'offerta oggetto della campagna promozionale avviata da Enel Distribuzione Spa può essere riformulata, senza modificarne gli effetti economici per l'utenza, in termini di opzione tariffaria ulteriore, come prevista dall'articolo 13, comma 13.1, della deliberazione n. 204/99, nel rispetto del Codice di condotta commerciale di cui all'articolo 4 della medesima deliberazione;
- l'Enel Distribuzione Spa non ha ancora proceduto alla presentazione del Codice di condotta commerciale di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 204/99;
- Ritenuto che:
 - variazioni delle vigenti condizioni economiche dell'allacciamento alla rete possano determinare situazioni di discriminazione tra utenti;
 - variazioni delle vigenti condizioni economiche del servizio di fornitura di energia elettrica possano essere praticate solo garantendo una adeguata informativa agli utenti in ordine alle implicazioni economiche e contrattuali di tali variazioni e che ciò possa avvenire solo nel quadro della disciplina contenuta nella deliberazione n. 204/99 ed in particolare nel rispetto del Codice di condotta commerciale ivi previsto;
 - al fine di tutelare gli utenti, sia opportuno raccomandare all'Enel Distribuzione Spa di riformulare l'offerta oggetto della campagna promozionale in termini di opzione tariffaria ulteriore, prevista dall'articolo 13, comma 13.1, della deliberazione n. 204/99, previa presentazione e approvazione da parte dell'Autorità del Codice di condotta commerciale di cui all'articolo 4 della medesima deliberazione, e nel rispetto del Codice stesso;
 - sia necessario prevedere l'adozione da parte dell'Enel Distribuzione Spa di modifiche alle modalità di erogazione dei servizi, escludendo la possibilità di procedere ad offerte quale quella oggetto della campagna promozionale e che tale intervento abbia carattere di estrema urgenza dal momento che è già stato annunciato, come evidenziato in premessa, l'avvio della campagna promozionale;

RACCOMANDA

- alla Società Enel Distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma:
 - di presentare tempestivamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il Codice di condotta commerciale di cui all'articolo 4 della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, per la prescritta approvazione;

- di definire e presentare all'Autorità per l'energia elettrica e il gas opzioni tariffarie ulteriori per l'utenza domestica alimentata in bassa tensione, di cui all'articolo 13, comma 13.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, e opzioni tariffarie speciali per le altre tipologie di utenza di cui all'articolo 5, comma 5.1, della medesima deliberazione;

DELIBERA

- Di avviare una istruttoria formale nei confronti della società Enel Distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone 2, 00198 Roma, ai fini dell'adozione di un provvedimento di cui all'articolo 2, comma 12, lettera m) della legge n. 14 novembre 1995, n. 481;
- Di diffidare la medesima Società dal praticare sconti agli utenti sui contributi di allacciamento come determinati dalla vigente disciplina ovvero dal non richiederne il pagamento;
- Di designare il Presidente quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- Di attribuire al dott. Alberto Pototschnig, nella sua posizione di direttore dell'Area elettricità dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale e organizzativo necessari per l'attuazione della presente delibera;
- Di fissare in 7 (sette) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione della presente delibera, il termine entro il quale potranno essere presentate memorie scritte ed entro cui potrà essere richiesta una audizione finale;
- Di stabilire che il procedimento dovrà essere concluso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio dello stesso.